CAMERA DEI DEPUTATI N. 3143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACHETTI, GAROFANI, ABRIGNANI, ADORNATO, MAZZIOTTI DI CELSO, ZARATTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul giuoco del calcio professionistico e dilettantistico

Presentata il 25 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache di questi giorni riportano, ancora una volta, notizie di indagini giudiziarie relative a presunti episodi di *combine* di partite di calcio dilettantistico e professionistico, ipotizzando sistemi clandestini e fraudolenti di scommesse e di gioco d'azzardo e arrivando addirittura a delineare infiltrazioni della malavita organizzata nella gestione dei risultati sportivi; nello stesso momento la procedura di assegnazione dei diritti televisivi del campionato di calcio di serie A per le stagioni 2015-2018 viene sottoposta ad accertamenti da parte del Corpo della guardia di finanza e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Insieme a queste notizie restano tristemente consueti, purtroppo ormai da lunghi anni, episodi di violenza in occasione di partite di calcio di ogni categoria, con esiti talvolta tragici e con sospetti, più che fondati, che il tifo organizzato nasconda dietro i vessilli della passione sportiva ambienti e intenti criminali nonché autentiche connivenze con la malavita organizzata. Da ultimo sono sempre attuali i casi di mala gestione finanziaria di società sportive, casi che interessano perfino quelle ormai ai vertici del professionismo, di portata ed effetti così pervasivi

da decretarne il fallimento (si veda, a titolo di esempio, l'ultimo recente caso della società Parma calcio).

Per questo, ancorché assolutamente convinti che la politica non debba in alcun modo influenzare la gestione ordinaria del sistema, affidata alle istituzioni sportive competenti, crediamo tuttavia che non sia più procrastinabile un'approfondita analisi del fenomeno calcio a tutto tondo, al duplice fine di far emergere in tutta le sue estensione e gravità la patologia del sistema e, eventualmente, di offrire al legislatore tutti gli strumenti conoscitivi per poter introdurre, ove si ritenesse necessaria una nuova normativa in materia.

L'ambito oggettivo dell'indagine che si propone riguarda gli aspetti critici relativi al cosiddetto « calcioscommesse », ai diritti televisivi, alla costruzione di nuovi stadi, al tifo organizzato, agli aspetti finanziari delle società sportive e ai rapporti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva.

La Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone l'istituzione sarà dotata di ogni potere di indagine e degli strumenti conoscitivi necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul giuoco del calcio professionistico e dilettantistico).

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul giuoco del calcio professionistico e dilettantistico, di seguito denominata « Commissione », con il compito, in particolare, di indagare:

a) sul fenomeno comunemente noto come « calcioscommesse »;

b) sulle tifoserie organizzate, sugli eventuali rapporti di queste con gruppi criminali o della criminalità organizzata, sulle eventuali relazioni di tali gruppi con le società sportive iscritte a campionati di calcio nazionali, regionali o locali, professionistici o dilettantistici, di seguito denominate « società sportive », nonché su ogni eventuale integrazione, rapporto, collaborazione, contiguità o identità tra soggetti facenti parte della tifoseria e soggetti condannati per il compimento di qualsivoglia reato;

c) sulla natura e sulle caratteristiche delle tifoserie organizzate, sui loro rapporti, anche economici, con le società sportive o con i loro tesserati, lavoratori dipendenti o collaboratori, nonché con ogni altro soggetto a qualsiasi titolo collegato o comunque riconducibile alla società sportiva;

d) sugli assetti proprietari e gestori nonché sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società sportive, anche attraverso l'analisi dei bilanci almeno degli ultimi cinque esercizi, nonché di ogni altro documento ritenuto utile;

e) sulla costruzione di nuovi stadi, valutando la legittimità delle relative procedure amministrative;

f) sulle modalità di contrattazione e di assegnazione dei diritti di trasmissione televisiva e radiofonica di immagini e di commenti relativi alle prestazioni sportive delle società sportive, nonché sugli assetti proprietari e gestori delle società aggiudicatrici o intermediarie nell'assegnazione di tali diritti;

g) sulla congruità, sull'attuazione e sull'effettività, nonché sull'efficacia delle norme che regolano i rapporti tra organi della giustizia sportiva e organi della giustizia ordinaria, con particolare riferimento agli effetti dei provvedimenti giudiziari dei primi nell'ordinamento civile e viceversa, nonché i rapporti tra lo Stato e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e tra lo Stato e le federazioni sportive affiliate al CONI.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti entra in ballottaggio o è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della Commissione.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni di cui al primo periodo vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,

anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro

consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al presente comma, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00

17PDL0032160